



Circolare informativa per la clientela
n. 28/2011 del 13 ottobre 2011

SANATORIA delle LITI FISCALI PENDENTI NOVITÀ del D.L. 98/2011, CONVERTITO dalla L. 111/2011

In questa Circolare

- 1. Inquadramento normativo e finalità**
- 2. Ambito di applicazione**
- 3. Valore della lite**
- 4. Controparte della lite**
- 5. Pendenza della lite**
- 6. Definizione della lite**
- 7. Regole specifiche**
- 8. Compilazione della domanda di definizione**
- 9. «Calendario» della sanatoria**

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO e FINALITÀ

Il co. 12 dell'art. 39, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, dispone che le **liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro**, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, **pendenti** alla data dell'**1.5.2011** dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere **definite**, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il **pagamento** delle somme determinate ai sensi dell'art. 16, L. 27.12.2002, n. 289.

Le somme dovute vanno versate **entro il 30.11.2011 in unica soluzione**. La **domanda di definizione** (approvata con il Provv. Agenzia Entrate 13.9.2011) deve essere presentata **entro il 31.3.2012**. Le liti fiscali che possono essere definite sono **sospese fino al 30.6.2012**. Per le stesse sono altresì sospesi, fino al 30.6.2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Lo scopo della norma è chiarito dalla Relazione illustrativa: l'intervento rientra nel più generale disegno di deflazionare il contenzioso tributario e fa da contraltare all'introduzione della mediazione obbligatoria, consentendo di definire le controversie pendenti alla data dell'1.5.2011, che non hanno potuto beneficiare del tentativo di mediazione.

2. AMBITO di APPLICAZIONE

Il primo passo da compiere per valutare la disposizione è quello di individuare le controversie che possono essere oggetto di definizione. Le stesse, secondo il dettato normativo:

- devono essere controversie relative ad un' **azione di accertamento** degli Uffici, e non ad atti di mera liquidazione del tributo;
- devono avere **valore non superiore a 20.000 euro**;
- devono avere come **controparte l'Agenzia delle Entrate**;
- devono essere **pendenti** alla data dell'**1.5.2011** dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

3. VALORE della LITE

In merito al **valore della controversia**, si possono assumere le indicazioni contenute nell'art. 16, co. 3, lett. b), L. 289/2002. Per valore delle lite si considera l'importo dell'**imposta** che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, **al netto** degli **interessi** e delle eventuali **sanzioni** collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Il valore della lite è determinato con riferimento a **ciascun atto** introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero dei soggetti interessati e dai tributi in esso indicati. Se le **sanzioni** non sono collegate al tributo, le stesse rappresenteranno **parametro di commisurazione autonomo**.

Il tema è certamente dirimente, in quanto nella precedente sanatoria determinava effetti esclusivamente sul costo, mentre nell'attuale provvedimento determina anche la definizione del perimetro applicativo della disposizione.

Per **lite autonoma** si intende quella relativa ad **ogni singolo avviso di accertamento**, provvedimento di **irrogazione** delle **sanzioni** e ogni altro **atto di imposizione**. Pertanto, ove con il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati più provvedimenti, il valore della lite dovrà essere calcolato per ogni singolo atto in contestazione. È altresì **irrilevante** l'eventuale **riunione di più giudizi**, in quanto il valore da considerare è sempre quello relativo alla lite inizialmente instaurata.

4. CONTROPARTE della LITE

In merito alla **controparte** della lite, la Relazione illustrativa precisa che sono **escluse** dalla definizione le controversie in cui siano coinvolti **altri organi dell'Amministrazione pubblica**, quali ad esempio le altre Agenzie fiscali (Dogane, Territorio, ecc.) o gli **enti locali**. Al riguardo, anche se il documento di prassi è stato poi «assorbito» in altri successivi, si può richiamare il paragrafo 11.1 della C.M. 5.2.2003, n. 7/E ove si chiedeva la possibilità di definire un avviso di accertamento in tema di Ici. L'Agenzia, correttamente, ha ricordato che la stessa non ha competenza in materia di accertamento, contenzioso e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, con la conseguenza che tale lite non può rientrare tra quelle per le quali è ammissibile la sanatoria.

5. PENDENZA della LITE

Per quanto concerne la **pendenza** della lite, la Relazione illustrativa precisa che per «**liti pendenti**» s'intendono tutte le controversie nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione dell'Agenzia stessa, **notificati** al contribuente e da questi **impugnati** dinanzi agli organi competenti. S'intende, in ogni caso, pendente la lite per la quale, alla data dell'**1.5.2011**, **non** sia intervenuta **sentenza passata in giudicato**.

Il riferimento alla data del 1° maggio deve essere inteso alla **presentazione** del **ricorso** alla controparte e non alla costituzione in giudizio presso la Commissione. Peraltro, la norma prevede la sospensione della lite, con la conseguenza che la stessa costituzione in giudizio potrà essere temporaneamente congelata, quanto meno sino alla data del 30.6.2012.

In occasione della precedente sanatoria, come si ricorderà, un avviso di accertamento non impugnato poteva essere oggetto della sanatoria delle cd. liti potenziali; nel nuovo scenario, invece, mancando la presentazione (anche tardiva) del ricorso entro la data dell'**1.5.2011**, si perde la possibilità di valutare la definizione.

6. DEFINIZIONE della LITE

L'art. 39, D.L. 98/2011 esplicitamente prevede che le liti pendenti si estinguono con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16, L. 27.12.2002, n. 289.

Ciò significa, in particolare, che si dovranno pagare le seguenti somme:

- se il valore della lite è di **importo fino a 2.000 euro: 150 euro**;
- se il valore della lite è di **importo superiore a 2.000 euro** (e, per effetto del più ristretto ambito di applicazione, **non superiore a 20.000 euro**):
 - il **10%** del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, dalla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
 - il **50%** del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
 - il **30%** del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Ai fini della determinazione del costo della chiusura **non** assumono mai **rilevanza** le **pronunce giurisdizionali cautelari**, come espressamente disposto dal Legislatore. Sono tali le pronunce adottate per evitare che, a causa della durata del processo, una delle parti possa subire danni irreparabili. Un esempio è fornito dalle ordinanze di sospensione dell'atto impugnato adottate ai sensi dell'art. 47, D.Lgs. 546/1992.

Sempre ai fini della determinazione della somma dovuta occorre fare riferimento all'ultima o all'unica pronuncia resa alla data di presentazione della domanda di definizione. Per tale motivo, qualora la causa sia stata già discussa e, quindi, è presumibile che la stessa sia stata anche decisa, è necessario che il soggetto interessato alla definizione **verifichi**, prima della presentazione della domanda di chiusura, se sia **intervenuto o meno il deposito** della **sentenza** o del **dispositivo** presso la Segreteria o la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario. Ciò in quanto la pubblicazione mediante deposito della pronuncia rileva anche se il contribuente non ne abbia ancora ricevuto comunicazione.

La soccombenza è determinata dal raffronto tra quanto richiesto e quanto deciso dall'organo giurisdizionale adito. Pertanto:

si ha **soccombenza integrale** di una parte processuale quando nessuna delle sue domande viene accolta dal giudice;

si ha **soccombenza parziale** quando, con l'ultima o unica pronuncia resa alla data di presentazione della domanda di definizione, la parte processuale non ottiene l'integrale accoglimento delle proprie richieste.

Considerato che le somme dovute dipendono dall'esito del giudizio e, quindi, dalla soccombenza di ciascuna parte, in tal caso troveranno applicazione sia la percentuale del 10% che quella del 50%.

La norma, inoltre, consente di **scomputare** dalle somme dovute quelle **già versate** alla data di **presentazione** della **domanda** per effetto delle disposizioni in materia di riscossione in pendenza di giudizio o del termine di impugnazione dell'atto o della pronuncia giurisdizionale; possono essere scomputate le somme **iscritte a ruolo** sia a **titolo definitivo** sia a **titolo provvisorio**.

Le somme scomputabili sono quelle pagate per tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell'Amministrazione finanziaria, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che s'intende chiudere.

Se le somme già versate alla data di presentazione della domanda risultino maggiori o uguali all'importo dovuto per la definizione, non occorrerà effettuare alcun versamento.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 5.8.2011, n. 82/E ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite il Modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti: «8082» denominato «Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell'articolo 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98».

7. REGOLE SPECIFICHE

La definizione evoca le regole della L. 289/2002, pur proponendo delle **specificità**. Le stesse sono così elencate dalla norma:

- le **somme** dovute devono essere **versate entro il 30.11.2011** in **unica soluzione**. **Non** è dunque ammesso, contrariamente al passato, il **versamento in forma rateale**;
- la **domanda** di definizione va **presentata entro il 31.3.2012**. Al riguardo, sarà presumibilmente predisposto apposito modello da parte delle Entrate. Va ricordata l'importanza della presentazione dell'istanza che, in linea di principio, rappresenta adempimento indispensabile per ottenere la definizione della lite. Al riguardo, ricordiamo la Nota 140496 dell'Agenzia delle Entrate, ove è stato affermato che, in casi eccezionali, sia possibile comunque considerare chiusa la controversia anche in caso di presentazione tardiva del modello, ma solo nelle ipotesi in cui sia possibile individuare in modo preciso la controversia e siano state versate correttamente le somme. Con le nuove procedure di versamento con il Modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» tale rimedio potrebbe divenire di assoluta percorribilità;
- le **liti fiscali** che possono essere definite sono **sospese fino al 30.6.2012**. Per le stesse sono altresì sospesi, fino al 30.6.2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. La sospensione dei termini serve per alleggerire i lavori delle Commissioni tributarie, al fine di evitare che vengano inutilmente trattate delle cause che potrebbero essere oggetto di definizione;
- gli **Uffici** competenti devono trasmettere alle Commissioni tributarie, ai Tribunali e alle Corti di appello nonché alla Corte di Cassazione, **entro il 15.7.2012**, un **elenco delle liti pendenti** per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30.9.2012. La comunicazione degli Uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30.9.2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione. Tra i mesi di luglio e di settembre 2012, quindi, si completerà ufficialmente la campagna della definizione, con la solita accortezza, per i contribuenti, di verificare che la stessa sia andata a buon fine, circostanza che può essere evinta dalla consultazione degli elenchi suddetti, piuttosto che dal fatto di non avere ricevuto formale diniego entro il 30.9.2012;
- restano comunque dovute per intero le somme relative al **recupero di aiuti di Stato illegittimi**. In tal senso, s'intende tutelare una materia che risulta di competenza comunitaria, al fine di scongiurare eventuali censure della Ue, come è avvenuto nella annualità passate in relazione, ad esempio, ai condoni Iva, oppure alle sanatorie dovute dalle aziende dei servizi municipalizzati.

8. COMPILAZIONE della DOMANDA di DEFINIZIONE

La **compilazione della domanda di definizione**, che andrà trasmessa **entro il 31.3.2012**, non è sicuramente complessa.

La parte «centrale» del modello è rappresentata dal **riquadro dedicato alla lite fiscale pendente** di cui si chiede la definizione, nel quale vanno indicati i seguenti dati:

- **organo giurisdizionale**: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui s'intenda definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia giurisdizionale, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le Province di Trento e Bolzano, Commissione tributaria centrale, giudice ordinario, Corte di Cassazione);
- **sede**: indicare la città in cui ha sede la Commissione tributaria o il giudice ordinario;
- **tipo di atto impugnato**: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni);
- **numero atto impugnato**: il numero è rilevabile dall'atto impugnato;

- **periodo d'imposta / anno di registrazione:** indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, Iva o Irap; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione;
- **data di notifica del ricorso o dell'atto di citazione o dell'appello:** indicare la data di notifica dell'atto introduttivo relativo al grado di giudizio in cui pende la lite (ricorso o atto di citazione in primo grado, appello in secondo grado, ricorso alla Commissione tributaria centrale o per Cassazione negli ulteriori gradi di giudizio). Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale;
- **Registro generale:** indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel Registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno xxxxxx/aaaa. La compilazione di questo campo è facoltativa;
- **numero ricevuta:** indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla Commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa;
- **valore della lite:** il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall'importo delle sanzioni stesse;
- **importo dovuto:** indicare l'importo dovuto per la definizione;
- **data di versamento:** indicare la data in cui è stato effettuato il versamento delle somme dovute per la definizione, nel formato gg/mm/aaaa;
- **importo versato per la definizione:** indicare l'importo versato per la definizione. Se non è stato versato alcun importo, indicare 0;
- **importo versato in pendenza di giudizio:** indicare la somma dei tributi, degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Non vanno indicati i tributi, gli interessi, le indennità di mora e le sanzioni divenuti definitivi.

9. «CALENDARIO» della SANATORIA	
1.5.2011	Data dalla quale si deve verificare la pendenza della lite per l'eventuale definizione
30.11.2011	Data di scadenza del pagamento delle somme dovute in unica soluzione, con utilizzo del Modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» e del codice tributo 8082
31.3.2012	Scadenza di presentazione della domanda di definizione in via telematica utilizzando l'apposito modello
30.6.2012	Momento sino al quale risultano sospese tutte le liti potenzialmente interessate alla definizione
	Momento sino al quale risultano sospesi tutti i termini per la proposizione di: <ul style="list-style-type: none"> • ricorsi • appelli • controdeduzioni • ricorsi per Cassazione • controricorsi e ricorsi in riassunzione • termini per la costituzione in giudizio
15.7.2012	Termine ultimo entro il quale gli Uffici devono trasmettere alle Commissioni tributarie, ai Tribunali, alle Corti di appello ed alla Cassazione l'elenco delle liti con domanda di

	definizione
30.9.2012	Termine entro il quale gli Uffici devono depositare la comunicazione attestante la regolarità delle domande di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto
	Termine entro il quale gli Uffici devono notificare ai contribuenti l'eventuale diniego alla definizione
	Termine entro il quale restano sospese le liti comprese negli elenchi prodotti dagli Uffici entro il 15.7.2012